



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze-Circondario Empolese-Valdelsa

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

Aprile 2004

Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 Oggetto.

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura.

Art. 2 Normativa di riferimento e definizioni.

La normativa di riferimento è costituita da:

D.Lgs. 11 maggio 1999 n°152 e successive modifiche e integrazioni;
L.R. 21 dicembre 2001 n°21;
D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/R;
L.R. 23 gennaio 1986 n°5 limitatamente alle definizioni non comprese nei provvedimenti sopra menzionati e non in contrasto con gli stessi;

Tutti gli atti emanati successivamente all'approvazione del presente regolamento a modifica, sostituzione ed integrazione della suddetta normativa.

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Per "**autorizzazione**" si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.

Per "**scarichi che non recapitano in pubblica fognatura**" si devono intendere gli scarichi di edifici e/o gruppi di edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio Idrico Integrato.

Per "**scarico esistente o nuovo**" si fa riferimento alla data di attivazione, cioè la messa in esercizio, dello scarico, che di norma coincide con l'ultimazione dei lavori di costruzione e/o di ristrutturazione, o con la data della certificazione di abitabilità.

In mancanza di detta documentazione, o di analogha ritenuta valida dall'ufficio competente, la data di attivazione può essere attestata mediante autocertificazione da parte del proprietario e/o utilizzatore dell'immobile.

Con il termine "**decreto**" si intende il D.Lgs. 11 maggio 1999 n°152 e successive modifiche e integrazioni

Con il termine "**legge regionale**" si intende la L.R. 21 dicembre 2001 n°64 e successive modifiche e integrazioni.

Con il termine "**regolamento regionale**" si intende il D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/ R.

CAPO II – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 3 Disposizioni generali.

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, o assimilate alle domestiche, in aree non servite da pubblica fognatura, devono essere autorizzati ai sensi dell'art.28 del decreto, a seguito di domanda presentata al comune dal proprietario e/o utilizzatore mediante i modelli predisposti.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata con riferimento al punto d'immissione nelle acque superficiali e/o nel suolo, al proprietario o comproprietario e/o utilizzatore e può riguardare più edifici e/o unità immobiliari con scarico comune.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico comune sono responsabili in solido dello stesso.

Tutti i soggetti proprietari o utilizzatori dell'immobile o degli immobili che recapitano in uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate, sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.

E' fatto obbligo ai proprietari e/o utilizzatori degli immobili collegati a uno scarico di acque reflue, di cui al presente regolamento, di rendere edotti gli aventi causa a qualsiasi titolo, compreso il caso di affitto e/o comodato, dell'autorizzazione rilasciata, comprese le eventuali prescrizioni in essa contenute.

Nel caso di passaggio di proprietà l'autorizzazione, e gli obblighi e prescrizioni da essa derivanti, s'intende automaticamente volturata in capo al nuovo proprietario.

Nei casi di cui al comma precedente, entro trenta giorni dal trasferimento di proprietà, gli aventi causa dovranno comunicare al Comune il proprio domicilio, nel caso di trasferimento "inter vivos" tale obbligo spetta anche all'alienante.

La domanda di autorizzazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione e/o Denuncia d'Inizio Attività inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico, oppure separatamente prima dell'attivazione dello stesso.

In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per la certificazione di agibilità/abitabilità dell'immobile e delle sue unità immobiliari.

Art. 4 Contenuto della domanda.

Alla domanda redatta su gli appositi modelli deve essere allegato:

- autocertificazione attestante il titolo per la presentazione e la data di attivazione dello scarico.
- ricevuta del versamento alla tesoreria comunale dei diritti di istruttoria;
- nel caso di scarichi superiori a n. 100 abitanti equivalenti (A.E.), soggetti a parere ARPAT, ulteriore versamento dei diritti di istruttoria in base al tariffario vigente;
- Elaborati grafici, fotografici e relazioni tecniche ed illustrative in duplice copia (tre copie nel caso di richieste soggette a parere ARPAT) indicanti:
 - ubicazione del/degli immobili;
 - descrizione dell'impianto di smaltimento dei reflui e caratteristiche tecniche e dimensionali;
 - ubicazione catastale;
 - ubicazione del punto di immissione nelle acque superficiali e/o nel suolo;
 - relazione geologica, nei casi d'immissioni nel suolo;

Art 5 Istruttoria

a) - Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Un apposito protocollo tecnico redatto e aggiornato dall'ARPAT servirà a meglio orientare i tecnici che sottoscrivono le domande, nonché l'Ufficio Comunale circa i metodi più corretti di trattamento dei reflui ed il dimensionamento in rapporto alle caratteristiche quantitative.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.

b) - Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 A.E., su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.

Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.11 e di eventuali prescrizioni particolari.

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

Art. 6 Durata del procedimento.

Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro novanta giorni da tale data.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa entro e non oltre 15 giorni il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.

Art. 7 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche.

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
- impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi). Tali impianti devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;
- sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- fitodepurazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevedibili determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

Art. 8 Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione.

L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti.

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

Art 9 Modifiche dell'autorizzazione.

Le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati, riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore devono essere espressamente autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal titolare al competente ufficio comunale, allegando una dichiarazione, controfirmata da un tecnico che ne attesta le veridicità, che l'impianto installato è idoneo a trattare gli scarichi per la nuova potenzialità.

CAPO III – NORME TRANSITORIE

Art. 10 Disposizioni generali.

Fino alla scadenza, prevista dalla Legge 1.08.2003 n. 200, (ad oggi prevista al 2.08.2004), e salvo ulteriori proroghe, sono attivabili due distinti iter procedurali di seguito denominati:

- a) **"Scarichi Esistenti"**, quelli già attivi al 28.05.2003.
- b) **"Scarichi Nuovi"**, quelli attivati dopo il 28.05.2003.

Successivamente alla scadenza suddetta si applica il procedimento previsto per gli "Scarichi Nuovi" in tal caso gli scarichi esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni vigenti previste dal Regolamento Regionale, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti (AE) si applica sempre il procedimento relativo agli "scarichi nuovi".

Art 11 Obblighi per i titolari di "scarichi esistenti".

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, già attivi alla data del 28 maggio 2003 e non ancora autorizzati con un provvedimento espresso da parte del Comune, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico, entro il 2.08.2004, utilizzando l'apposito modello.

Per gli scarichi esistenti con potenzialità superiore a 100 AE è necessario attenersi comunque ai trattamenti appropriati indicati nella tabella 1 dell'allegato 2 del regolamento 28/R, pertanto deve essere utilizzato il modello di domanda per i nuovi scarichi.

La domanda, deve contenere, oltre alla documentazione necessaria anche una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, o sotto forma di autocertificazione, attestante che l'impianto:

- sia stato realizzato a regola d'arte;
- sia stato realizzato in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4/2/1977;
- che sia stato conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica; (possono essere allegati copia degli atti comprovanti la manutenzione).

Gli allegati possono essere omessi, in tutto o in parte, nel caso in cui sia indicata il numero di una pratica edilizia dove i documenti stessi siano già inseriti.

Art 12 Istruttoria.

a) -Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto nel regolamento regionale e nel presente regolamento. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977, viene valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia da ritenersi appropriato.

b).-Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui al comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, che contiene l'indicazione dell'obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.

Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al precedente art. 7 e di eventuali prescrizioni particolari.

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 13 Diritti di istruttoria.

La determinazione dei diritti di istruttoria e/o di segreteria da corrispondere al comune sarà determinata con apposito provvedimento del responsabile del settore urbanistica.

Per i diritti da versare ad altri enti Asl, Arpat, ecc. si fa riferimento ai relativi tariffari in vigore.

Art.14 Abrogazioni.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con la normativa richiamata all'art.2 e con quanto qui disciplinato.

Art.15 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione comunale di approvazione.

Limite sull'Arno, Aprile 2004

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ALDERIGHI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
MONTESORO FERNANDO

Il presente atto è stato affisso all' Albo Pretorio del Comune il **29 aprile 2004** e vi rimarrà per quindici gg. consecutivi.

Capraia e Limite, li **29 aprile 2004**

IL MESSO COMUNALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio il **29 aprile 2004** per la prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell' art. 124 del decreto legislativo n. 267/2000.

Capraia e Limite, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE


ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: **09 maggio 2004**

- L'undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000;
- Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'art.127 del decreto Legislativo 267/2000
 - Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall'invio dell'atto)
 - Perche' restituita senza osservazioni con nota prot. n. _____ del _____
 - Perche' confermata con atto di C.C. n. _____ del _____

Capraia e Limite, li **11 MAG. 2004**

IL SEGRETARIO COMUNALE
